



**COMUNE DI GUARDAMIGLIO
PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**ART. 1
FINALITA'**

1 - Il Comune di Guardamiglio, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, l'Istituto dell'accertamento con adesione.

2 - L'accertamento dei Tributi Comunali può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri dettati dal D. Lgs 19.06.1997 n° 218 e secondo le disposizioni seguenti.

**ART. 2
IMPUGNAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO**

1 - L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è integrabile o modificabile da parte del comune.

2 - La definizione con adesione non esclude l'esercizio dell'ulteriore accertamento entro in termini previsti dalla Legge ovvero dai regolamenti comunali nei seguenti casi:

- a) se la definizione riguarda accertamenti parziali;
- b) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare uno o più cespiti non dichiarati;
- c) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi sulla base dei quali è possibile accertare una maggiore imposta o tassa superiore al 50 % e, comunque, non inferiore a € 103,29, rispetto all'importo precedentemente accertato, pagato od iscrivibile a ruolo.

**ART. 3
DEFINIZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1 - La definizione dell'accertamento con adesione è proponibile solo nei casi in cui la base imponibile non sia stata determinata da elementi certi od inoppugnabili; ne è esclusa l'attività di liquidazione, stante il controllo formale degli elementi contenuti nelle dichiarazioni e nei versamenti.

2 - Non è ammessa la definizione nei seguenti casi:

- a) se l'accertamento riguarda l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento;
- b) se è stato notificato l'avviso di accertamento o di liquidazione dopo l'invito di cui all'art. 7;

ART. 4

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1 - Si vogliono acquisire al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n° 218, concernenti le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale.

2 - L'accettazione della proposta di conciliazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 546, non è consentita se ricorrono i presupposti di cui al secondo comma del precedente articolo, ovvero nel caso dell'ulteriore accertamento previsto dal secondo comma dell'art. 2.

ART. 5 COMPETENZE

1 - Compete al funzionario responsabile della gestione del tributo la definizione dell'accertamento con adesione, o a ciascun soggetto che sia stato espressamente delegato dal soggetto responsabile delle gestione tributi locali con apposito provvedimento finale.

2 - Il funzionario responsabile in sede di contraddittorio con il contribuente valuta - oltre agli elementi probatori in possesso dell'ufficio, le norme applicabili, le motivazioni prodotte e le deduzioni difensive del contribuente - il rapporto costi/benefici derivato dall'emissione dell'avviso di accertamento e la probabilità di soccombenza, con la conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio, in caso di attività contenziosa, anche attraverso l'analisi di sentenze passate in giudicato o di sentenze non ancora definitive.

ART. 6 TRIBUTI OGGETTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:

- a) Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
- b) Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
- c) Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- d) Imposta comunale sugli immobili
- e) Tasse sulle concessioni comunali
- f) Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque

ART. 7 ATTIVITA' DEL COMUNE

1 - Il funzionario responsabile, prima della emissione di un avviso di accertamento recante una pretesa tributaria superiore ad € 2.582,28 e per i casi in cui ne ravvisa l'opportunità, trasmette al contribuente - a mezzo notifica o raccomandata con avviso di ricevimento - un invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'avviso di accertamento suscettibile di adesione;
- b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
- c) la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili;
- d) l'identificazione del responsabile del procedimento e l'indicazione delle modalità per richiedere chiarimenti, anche telefonicamente.

2 - L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio. Non è fatto l'obbligo dell'accettazione dell'invito.

3 - In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati, al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.

4 - L'omesso riscontro da parte del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile.

5 - Vista la mancata comparizione del contribuente nel giorno stabilito nell'invito, il responsabile del procedimento, provvede alla predisposizione dell'avviso d'accertamento e procede alla sua

notificazione, in quanto la mancata comparizione nel giorno indicato, senza aver presentato richiesta di rinvio comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6 - Non si intende come invito di adesione all'accertamento, la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

ART. 8 RICHIESTA DI RINVIO

1 - Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro ad altra data.

A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

2 - Le richieste di rinvio saranno prese in considerazione solo se presentate entro i tre giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la comparizione.

ART. 9 ATTIVITA' DEL CONTRIBUENTE

1 - Il contribuente cui sono stati richiesti chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario, può chiedere, con istanza in carta libera, la formulazione dell'avviso di accertamento.

2 - L'istanza non è vincolante ai fini dell'adesione.

3 - Entro **QUINDICI GIORNI** dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il funzionario responsabile od un suo delegato formula, anche telefonicamente, l'invito a presentarsi al servizio tributi nel quale sono indicati il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, nonché la sintesi delle modalità dell'adesione e delle riduzioni concedibili sulle sanzioni.

Il termine riveste carattere perentorio per il Comune ed i maggiori interessi a carico del contribuente dipesi dal ritardo della convocazione non sono dovuti.

Il danno per il Comune è risarcito dalla parte che ne avrà data la causa.

4 - Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato l'avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui al primo comma dell'art. 6, può formulare - anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale - istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

L'istanza è inviata al Comune con raccomandata semplice ed indirizzata al funzionario responsabile della gestione del tributo, ovvero consegnata al funzionario responsabile o ad un suo delegato che ne rilascia ricevuta; in ogni caso si intende proposta al momento del ricevimento.

5 - La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti i coobbligati, per un periodo di **NOVANTA** giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione di cui al precedente comma e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.

6 - L'impugnazione dell'atto, anche da parte di un solo coobbligato, comporta rinuncia all'istanza.

ART. 9 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1 - Qualora si addivenga ad un concordato circa la pretesa tributaria formulata dal Comune, l'adesione all'accertamento è redatta con atto scritto in duplice copia esemplare, che dovrà essere sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile della gestione del tributo o da un suo delegato, entro **10 giorni** dall'avvenuta adesione del contribuente.

2 - La mancata sottoscrizione del verbale di adesione da parte del contribuente entro il termine stabilito al comma 1, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

3 – L'accertamento dei tributi indicati all'art. 6 del presente regolamento, può essere definito con l'adesione anche di uno solo degli obbligati.

4 - Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni, degli interessi e delle altre somme eventualmente dovute (anche in forma rateale) nonché gli adempimenti di cui al successivo articolo.

5 - Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.

6 - L'atto di adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

ART. 10 ADEMPIMENTI A SEGUITO DELL'ADESIONE

1 - Il versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione all'accertamento è eseguito entro VENTI giorni dalla redazione dell'atto di adesione medesimo. Il versamento viene eseguito con le modalità previste dalla Legge ovvero dal regolamento Comunale per la gestione del tributo.

2 - Entro DIECI giorni dal versamento dell'intero importo (o di quello della prima rata) il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il funzionario responsabile od un suo delegato rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

3 - Il mancato pagamento, anche di una sola rata, rende efficace, a far tempo dal termine ultimo per il versamento, l'avviso di accertamento notificato, ovvero la richiesta di chiarimenti, dati od elementi relativi alla propria posizione contributiva o la compilazione di un questionario.

4 - Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali anticipate se la somma complessivamente dovuta supera la somma di € 2.582,28 nei seguenti modi:

- da € 2.582,28 a € 51.645,68

- per somme dovute superiori a € 51.645,68 la rateizzazione sarà consentita sino ad un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.

. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

5 – Per le somme dovute in forma rateizzata, il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 633/72, per il periodo di rateazione di detto importo, aumentato di un anno.

ART. 11 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1 – La definizione si perfeziona con il versamento delle somme di cui all'art. 10, comma 1, del presente regolamento, ovvero con il versamento dell'importo della prima rata unitamente alla presentazione della garanzia di cui al comma 5

ART. 11 SANZIONI

1 - La definizione avvenuta prima dell'emissione dell'avviso di accertamento comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura ridotta del 75 % del minimo editale.

2 - La mancata trasmissione del documento comprovante il pagamento comporta la irrogazione di una sanzione di € 51,64.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, divenuto esecutivo entrata in vigore il 1° gennaio del 2007

2 - E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.